



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI L'AQUILA

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale in composizione collegiale, composto dai Sigg. magistrati:

Dott. Giovanni Spagnoli Presidente
Dott. Gabriele Quaranta Giudice relatore
Dott.ssa Maura Manzi Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1900 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione, all'esito udienza ex art 281 sexies c.p.c. del 5/5/2026 svoltesi nelle forme dell'art. 127 ter cpc;

tra

- **Parte_1** (c.f. **P.IVA_1**) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Chiodi (C.F. **C.F._1**) del Foro di Bergamo, c/o il cui studio ha eletto domicilio;

ATTORE

contro

- **Controparte_1** (c.f. **C.F._2**), rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Della Rocca (C.F. **C.F._3**) c/o il cui studio ha eletto domicilio;

CONVENUTO

e

Controparte_2 P. IVA **P.IVA_2**, c.f. **P.IVA_3**) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giampietro Bozzola del Foro di Milano (c.f. **CodiceFiscale_4**) c/o il cui studio ha eletto domicilio;

CHIAMATO IN CAUSA

e

- **Parte_2** (c.f. **C.F._5**), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Musci del foro di Bergamo, (c.f. **C.F._6**) c/o il cui studio ha eletto domicilio;

CHIAMATO IN CAUSA

CONCLUSIONI

Per Parte_1

In rito, preliminarmente:

Parte_1 si rimette al prudente apprezzamento del Tribunale in merito alla eccepita improcedibilità/incompetenza a fronte dell'art. 26 dello Statuto sociale, chiedendo, in ogni caso, termine di legge per l'eventuale riassunzione del giudizio avanti al Collegio ritenuto competente.

Nel merito:

Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2476 c.c. della convenuta dott.ssa Controparte_1 quale amministratore unico di Parte_1 nel periodo compreso tra il 5 luglio 2018 e il 28 aprile 2022 per avere colposamente omesso di svolgere/integrare adeguate dichiarazioni IMU al Comune di Monza in relazione al compendio immobiliare di Via Cividale del Friuli; per avere colposamente omesso di pagare le giuste somme dovute da Parte_1 al Comune di Monza per l'IMU relativa al compendio sito in quella Via Cividale del Friuli e comunque per avere colposamente omesso di predisporre adeguato assetto amministrativo societario utile a contestare gli errati accertamenti IMU del Comune di Monza del 7 agosto 2019 e 26 novembre 2020, meglio indicati rispettivamente ai documenti n. 10) e 13), causando così un danno a Parte_1 per esborsi di somme non dovute pari ad euro 204.692,73, e ciò per tutte le ragioni in fatto e diritto specificate in narrativa dell'atto introduttivo;

Condannare conseguentemente la convenuta dott.ssa Controparte_1 e/o Controparte_2 a risarcire il danno economico subito da Parte_1 per complessivi euro 204.692,73, o la diversa somma risultante in esito alla causa o anche solo ritenuta di giustizia, da maggiorarsi in ogni caso degli interessi di legge dal dovuto al saldo.

Per Controparte_1

«Voglia l'On.le Tribunale adito, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,

- in via pregiudiziale di rito, accogliere l'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta e, per l'effetto, dichiarare l'improponibilità della domanda proposta da Parte_1 e l'incompetenza a decidere la presente controversia del Tribunale di L'Aquila per essere la stessa devoluta alla cognizione esclusiva del Collegio Arbitrale in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 26 dello Statuto di Pt_1 ;

- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da porsi a carico di parte attrice»

Per Controparte_2

NEL CP_3

In via principale

- accertare e dichiarare l'infondatezza di ogni e tutte le domande avanzate nei confronti della Dott.ssa CP_1 e, pertanto, delle domande dalla stessa svolte verso Con e, per l'effetto, rigettare ogni e tutte le domande, pretese ed azioni avanzate verso la predetta convenuta e, conseguentemente, ogni e tutte quelle svolte dalla stessa verso Con ;

- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande svolte dalla Parte_1 verso Con con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. e per l'effetto rigettare ogni e tutte le domande svolte dall'attrice verso Con .

In via subordinata

- Per la denegata ipotesi in cui vengano accolte le domande attoree, anche verso ^{Con} [redacted], accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, l'infondatezza di ogni e tutte le domande, pretese ed azioni della Dott.ssa CP_1 in relazione alla polizza ^{Con} [redacted] e per l'effetto respingere ogni e tutte le domande, pretese ed azioni svolte verso ^{Con} [redacted], per assoluta mancanza di copertura assicurativa in relazione al predetto contratto assicurativo e alle relative appendici e/o estensioni e/o condizioni aggiuntive, per i motivi e le esclusioni di Polizza, come menzionate nella narrativa del presente atto;

In via ulteriormente subordinata

- Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree e/o per l'ipotesi in cui venga ritenuta operativa la Polizza AIG limitare l'eventuale accoglimento della domanda di manleva verso la predetta compagnia alla quota parte di responsabilità attribuibile alla sua chiamante entro il limite del massimale di polizza, con applicazione della franchigia di Euro 2.000 e, in ogni caso, con l'esclusione dei tributi IMI che l'attrice avrebbe dovuto effettivamente versare al Comune di Monza.

IN OGNI CASO

- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA come per legge.

Per Parte_2

In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta nei confronti della Sig.ra Parte_2

Nel merito, rigettare integralmente le domande svolte dalla dr.ssa CP_1 nei confronti della Sig.ra Parte_2 perché infondate in fatto e in diritto;

In ogni caso, disporre l'estromissione della Sig.ra Parte_2 dal presente giudizio con condanna della chiamante alla lite temeraria;

Con vittoria di spese e compensi, dichiarando il sottoscritto legale antistatario, da porsi in via esclusiva a carico della parte chiamante dr.ssa Controparte_1.

MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO

I. Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 agiva in giudizio per ottenere la condanna di Controparte_1, ex amministratrice della società, al risarcimento del danno derivante dalla responsabilità ex art. 2476 c.c.

II.1 Costituitasi in giudizio la CP_1 eccepiva la sussistenza di una clausola compromissoria nello statuto societario, contestando inoltre nel merito la fondatezza della domanda; chiedeva inoltre di esser autorizzata a chiamare in causa Parte_2 e la CP_2 e la prima quale corresponsabile eventuale del danno, e la seconda in garanzia.

II.2 In seguito alla chiamata in causa, si costituivano infine anche Parte_2 e la CP_2. La prima eccepiva la prescrizione dell'azione e comunque l'infondatezza nel merito della domanda; l'ente assicurativo contestava l'operatività della copertura assicurativa nel caso concreto, contestando inoltre la fondatezza della domanda nel merito.

III. Esaurita l'assunzione delle prove orali ammesse, il giudice istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio in relazione all'eccezione di compromesso, invitando le parti a concludere ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 5/5/26, svoltesi nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc

IV.1 - Ritene il Collegio che l'eccezione di arbitrato sia fondata alla stregua delle seguenti considerazioni. Preliminarmente si osserva che trattasi di eccezione tempestivamente dedotta; invero l'eccezione di compromesso, in virtù di clausola per arbitrato rituale, ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza nella comparsa di risposta e nel termine fissato dal codice di rito, cosa che effettivamente è avvenuta nel caso di specie.

IV.2 - Passando al "merito" dell'eccezione, si osserva che l'art. 26 dello Statuto della **Parte_1** rubricato "clausola compromissoria", ritualmente prodotto in atti (v. in particolare all. 1 citazione) dispone quanto segue: *"tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e dall'Organo di Controllo ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, nominati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui la società ha sede entro il termine di trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente"*

IV.3 - Quanto all'interpretazione della predetta clausola, e con particolare riferimento al caso di specie, nessun dubbio può sussistere circa la devoluzione ad un collegio arbitrale delle controversie proposte dalla società nei confronti degli amministratori aventi ad oggetto diritti disponibili.

Invero **Parte_1** agisce ex art 2476 cc contro **Controparte_1**, quale amministratrice della stessa società (*Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2476 c.c. della convenuta dott.ssa **CP_1*** [...] *quale amministratore unico di **Parte_1***, azione pacificamente volta alla tutela di diritti disponibili. Nessun dubbio, quindi, può sussistere circa l'operatività della clausola di cui all'art. 26 dello statuto.

Né il fatto che la convenuta non rivestisse più, al momento dell'introduzione del presente giudizio, la qualifica di amministratore, costituisce ostacolo all'operatività della clausola compromissoria, rinviandosi sul punto, all'affermazione contenuta in Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6221 del 02/03/2023 (Rv. 667164 - 01): *In tal senso, la cessazione del rapporto che lega l'amministratore alla società non è idonea a determinare l'inapplicabilità, alle controversie relative a fatti insorti in costanza di quel rapporto, della clausola compromissoria che era deputata a regolare i rapporti tra la società e il suo organo*

L'eccezione proposta da parte convenuta deve quindi esser accolta, dovendosi quindi declinare la competenza del presente Tribunale in favore del collegio arbitrale di cui all'art. 26 dello statuto della società attrice.

V.1 Quanto alle spese, si osserva innanzitutto che deve escludersi che la relativa regolamentazione possa essere rimessa al giudizio arbitrale, pacifico essendo che "Il giudice che si dichiara incompetente ha l'obbligo di provvedere sulle spese del processo che chiude davanti a sé, la cui omissione va impugnata con l'appello in via ordinaria" (Cass. n. 23727/2015).

VII.2 Relativamente al *quantum*, le spese seguono il principio della soccombenza, facendo riferimento ai valori minimi per controversie relative al valore della pretesa creditoria vantata da parte attrice, con

riduzione del 30 % di cui all'art. 4 *comma 4* per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, per tutte le fasi, sulla base dei criteri fissati dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di L'Aquila, sezione specializzata in materia di imprese, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- I) **dichiara** la propria incompetenza per essere la presente controversia devoluta al collegio arbitrale previsto dall' art. 26 dello statuto della *Parte_1* ;
- II) **condanna** parte attrice alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute da *CP_1* [...] che liquida in euro € 2.951,90 per compensi, oltre esborsi, R.S.G. (15%), C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%) se dovuta.
- III) **condanna** parte attrice alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute da [...] *CP_2* che liquida in euro € 2.951,90 per compensi, oltre esborsi, R.S.G. (15%), C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%) se dovuta.
- IV) **condanna** parte attrice alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute da *Parte_2* da distrarsi in favore dell'Avv. Giulio Musci dichiaratosi antistatario che liquida in euro € 2.951,90 per compensi, oltre esborsi, R.S.G. (15%), C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%) se dovuta.

Così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2026.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza

Il giudice relatore
Gabriele Quaranta

Il Presidente
Giovanni Spagnoli